

# Problemi relativi alla riproduzione on line di opere museali protette dal diritto d'autore

Supponiamo che un museo acquisti un Van Dongen a un'asta pubblica. L'opera del pittore, scomparso nel 1968, sarà protetta dal diritto d'autore fino al primo gennaio 2039. Sebbene l'abbia pagata alcuni miliardi, il museo ha acquistato solo il supporto materiale dell'opera, e cioè il diritto di proprietà, mentre il diritto d'autore non è mai stato trasferito al museo e appartiene sempre all'autore o ai suoi aventi causa, salvo patto contrario. In pratica, solo raramente i musei sono titolari dei diritti immateriali di un'opera. Questa norma, che consiste nella distinzione della proprietà del supporto e della titolarità del diritto d'autore, è presente in tutti i sistemi giuridici degli stati membri dell'Unione Europea<sup>1</sup>. Di conseguenza il museo non beneficia delle prerogative di utilizzazione che derivano dal diritto d'autore, tra le quali la riproduzione dell'opera. Un museo non può pubblicare nel proprio catalogo, con nessun procedimento tecnico disponibile (fotografia, stampa, digitalizzazione, trasferimento su supporto magnetico, o altro), la riproduzione di quelle opere della propria collezione che sono ancora protette dal diritto d'autore, senza aver ottenuto preventivamente l'accordo del detentore di questo diritto. Ciò anche se l'istituzione intende effettuare una pubblicazione a carattere squisitamente scientifico o educativo, senza scopo di lucro. Questo accordo deve essere specifico e menzionare espressamente la riproduzione su Internet. Un'autorizzazione di riproduzione su supporto cartaceo non permetterebbe la digitalizzazione dell'opera e l'installazione consecutiva su un server<sup>2</sup>.

Salvo rari casi d'altruismo o di generosità, il detentore dei diritti non rinuncerà mai al suo diritto esclusivo di riproduzione senza un compenso, che è spesso elevato. Il Van Dongen potrà solo essere esposto ai visitatori nelle sale del museo, ma non potrà mai essere messo in rete su Internet per essere utilizzato gratuitamente dai clienti potenziali del titolare dei diritti d'autore, facendo di conseguenza concorrenza all'utilizzazione economica esclusiva dell'opera da parte di quest'ultimo.

Si conoscono tuttavia eccezioni ai diritti pecuniari dell'autore, le cosiddette utilizzazioni libere delle opere protette. Raramente queste permettono una rappresentazione in rete, libera da diritti d'autore, dell'opera integrale. Nel 1997, la Francia ha introdotto una di queste eccezioni, per permettere ai banditori d'asta di riprodurre nei loro cataloghi le immagini delle opere destinate alla vendita<sup>3</sup>. La Germania è il solo Stato che disponga di una disciplina favorevole ai musei in quanto permette in alcuni casi la citazione dell'integralità dell'opera d'arte: la cosiddetta *Grosszitat*. La creazione di un catalogo illustrato è permessa senza l'accordo dell'autore a condizione che l'opera sia già esposta in un luogo pubblico, com'è il caso per la col-

lezione di un museo<sup>4</sup>. Gli altri Stati permettono solo riproduzioni parziali delle opere letterarie e artistiche, in modo molto limitato: il particolare di una tela o di una scultura, ma mai, in alcun caso, la totalità dell'opera<sup>5</sup>.

Nel dicembre 1997, la Commissione Europea ha proposto l'adozione di una direttiva relativa all'armonizzazione della disciplina del diritto d'autore e dei diritti connessi, nella "società dell'informazione"<sup>6</sup>. Il progetto comportava un articolo 5.2(c)<sup>7</sup> che tendeva a permettere alle istituzioni accessibili al pubblico (biblioteche, archivi, gallerie e musei) l'utilizzazione libera delle proprie collezioni al fine di riprodurle in banche dati: la cosiddetta "public access exemption". Alcune associazioni<sup>8</sup> hanno ritenuto che questo articolo potesse permettere di mettere a disposizione on line un'opera protetta da diritto d'autore. In particolare hanno ritenuto che grazie a questa norma le collezioni di un museo avrebbero potuto essere accessibili a tutti via Internet, invocando il fatto che una tale attività è principalmente non-commerciale.

Tuttavia, se ciò fosse vero, se cioè le opere divenissero disponibili a tutti via Internet, i detentori dei diritti d'autore sarebbero non solo privati del compenso relativo a tali diritti immediatamente esigibile per l'utilizzazione, ma la disponibilità delle opere on line farebbe anche concorrenza ai loro diritti esclusivi di utilizzazione, diminuendo così, in alcuni casi sensibilmente, gli introiti che essi potrebbero ottenere da altri partners pronti a indennizzare una cessione esclusiva dei diritti di riproduzione in rete.

Internet è un media in forte sviluppo suscettibile di favorire in un prossimo futuro introiti importanti agli autori. In occasione dell'esame del progetto di Direttiva nel febbraio scorso, il Parlamento Europeo ha limitato la libera utilizzazione delle opere protette. Gli emendamenti votati limitano il campo di applicazione dell'articolo ai soli documenti d'archivio. Se il testo emendato sarà quello definitivamente adottato i musei saranno dunque esclusi dal beneficio dell'eccezione.

Con una lettera datata 29 aprile 1999, la National Museum Directors' Conference si è mobilitata per evitare questa soluzione invocando soprattutto il fatto che i musei devono beneficiare delle possibilità offerte dal sistema Internet, sostenendo che il diritto d'autore, con l'esclusività di utilizzazione che ne è il corollario, non deve impedire di assolvere alle finalità non commerciali ed educative specifiche dei musei<sup>9</sup> ed esigendo la possibilità di comunicare al pubblico il contenuto delle loro collezioni via Internet.

Certamente, ciò permetterebbe a un pubblico più ampio, praticamente a scala mondiale, di accedere liberamente alle collezioni.

Ma questa soluzione potrebbe avere effetti negativi sulle cessioni in materia di opere d'arte: gli autori o i titolari dei diritti d'autore diverrebbero più restii a cedere le loro opere ai musei o lo farebbero a condizioni più sfavorevoli. Questa posizione dei museologi implica la supposizione che, prima dell'invenzione di Internet, il museo non fosse idoneo ad assolvere le sue funzioni principali. Le collezioni dei musei sono sempre state accessibili soprattutto in loco e non vedo perciò come l'impossibilità di creare un museo virtuale, concorrente con quello reale che tutti conosciamo, impedisca a queste istituzioni di svolgere la loro caratteristica attività educativa.

Gli altri argomenti avanzati dalle organizzazioni museali sono altrettanto ininfluenti, se non errati. Secondo la circolare della National Museum Directors' Conference la libera utilizzazione non pregiudicherebbe gli interessi economici dei detentori dei diritti d'autore. È difficile condividere una tale opinione in quanto, come già è stato detto, la libera diffusione di un'opera d'arte diminuirebbe certamente le possibilità di introito. Infatti, il titolare dei diritti del Van Dongen acquistato dal museo, che abbiamo utilizzato come esempio in apertura dell'articolo, difficilmente potrebbe trovare un acquirente in qualcuno che progetti di creare un sito dedicato a questo pittore, poiché costui potrebbe permettere l'accesso all'opera in rete a partire dal suo sito, senza pagare alcun diritto, semplicemente creando un hypertext link con il sito del museo che ha messo gratuitamente l'opera in rete. Tutto ciò, evidentemente, a scapito del possessore dei diritti d'autore. Un tale link consiste nel rinvio da un sito a un altro: il semplice click di un'icona permette di accedere all'informazione situata altrove. Questo meccanismo non può essere considerato come un atto di riproduzione dell'opera che necessiterebbe, nel qual caso, l'accordo dell'autore. In effetti nessun contenuto è trasferito o ricopiato: l'hard disk del server che contiene il sito su cui si trova il link non conterrà mai l'opera protetta e già messa a disposizione su Internet dal museo. Questo si limita solamente a indicare il luogo in cui si trova l'opera e a condurci il visitatore, ma si ferma all'entrata: l'autore non potrebbe opporsi a un utilizzo di un tale rinvio.

In tal modo il diritto d'autore è bypassato; una prima riproduzione su Internet da parte del museo, per ipotesi gratuita e non autorizzata, condurrebbe a una specie di esaurimento del diritto d'autore su Internet. Il titolare perderebbe così il controllo dell'utilizzazione della sua opera e chiunque potrebbe, in fin dei conti, servirsi on line. Ciò arrecerebbe sicuramente un danno al titolare del diritto d'autore.

Infine, secondo la terza obiezione contenuta nella circolare del National Museum Directors' Conference, la conservazione dell'articolo 5.2(c) sarebbe di vitale importanza per permettere ai musei di informare il pubblico sul contenuto delle loro collezioni. Tale affermazione non è pertinente, perché non prova abbastanza. La disciplina di questo articolo, come interpretato dalla Conference, attribuirebbe alle "istituzioni accessibili al pubblico", tra cui i musei, prerogative ben più ampie e non si limiterebbe alla sola funzione di informazione, che d'altronde potrebbe essere realizzata altrimenti

(semplice lista dattiloscritta delle opere della collezione, riproduzione di dettagli di queste); ma permetterebbe l'accesso alla conoscenza delle opere stesse. Sapere che alcune opere si trovano in un museo e poterle avere un accesso integrale comodamente seduti nella propria poltrona, evitando così al visitatore potenziale di recarsi al museo di persona, sono due cose ben distinte.

La Commissione Europea era già conscia di questa differenza in occasione della redazione del progetto. L'articolo 5.2(c) non ha mai inteso accordare ai musei, e alle altre istituzioni accessibili al pubblico, il diritto di riprodurre in rete le loro collezioni, contrariamente alla interpretazione che ne è stata data dalle organizzazioni museali. Infatti il successivo articolo 5.4 limita le utilizzazioni libere solo a casi specifici e le vieta nell'ipotesi in cui la loro applicazione possa causare un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o possa ledere il diritto di utilizzazione normale delle opere. Inoltre, il commentario ufficiale dell'articolo 5.2(c) del progetto esclude questa possibilità, esigendo, affinché la comunicazione in rete della collezione di un museo sia possibile, l'autorizzazione del titolare dei diritti<sup>10</sup>. L'eccezione contenuta in questo articolo non può applicarsi alla nostra ipotesi.

La circolare inviata dalla National Director Museums' Conference ha interpretato, volontariamente o involontariamente, in modo estensivo e quindi errato l'articolo 5.2(c) della proposta, nella sua stesura originaria: la collezione di un museo non potrà mai essere proposta on line senza l'accordo dei detentori dei diritti d'autore delle opere protette. La soluzione contraria, economicamente sconsigliabile, rischierebbe inoltre di essere contraria agli obblighi internazionali della Comunità Europea e degli stati membri. In particolare l'articolo 10 del trattato sul diritto d'autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) si oppone espressamente a una tale normativa<sup>11</sup>.

Il museo che ha acquistato il Van Dongen dovrà, seguendo lo schema negoziale classico, chiedere al titolare dei diritti d'autore l'autorizzazione e nel caso versare un compenso per procedere alla digitalizzazione dell'opera e alla riproduzione via Internet.

*Andrea Pinna è assistente alla facoltà di giurisprudenza "Panthéon-Assas" di Parigi e membro del Centre d'études juridiques et économiques du multimedia (CEJEM).*

1. Ex plurimis, art. 109 Legge 22 aprile 1941 n. 411 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l.d.a.) (Italia); art. L. 111-3 al. 1<sup>er</sup> Code de la propriété intellectuelle (CPI) (Francia).

2. La soluzione è stata adottata da alcuni tribunali di merito in materia di articoli giornalistici riprodotti in rete. Tribunal de Première Instance Bruxelles, 16 ottobre 1996, *Revue Internationale du droit d'auteur*, n. 172, aprile 1997, p. 238; giudizio con-

firmato da Cour d'appel Bruxelles, 28 ottobre 1997, *ibid.*, n. 177, luglio 1998, p. 147; Tribunal de grande Instance Paris, 14 aprile 1999, SNJ et autres c/ Société de gestion du Figaro, *Dalloz-Sirey*, 1999, fascicolo n. 17.

3. Art. L. 122-5 3° d) CPI, legge del 27 marzo 1997.

4. § 58 della legge tedesca sul diritto d'autore.

5. Cfr. art. 70 l.d.a. le citazioni sono permesse solo per scopi di critica, di discussione o di insegnamento e a condizione che non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Per un'applicazione si veda Cass. 15 gennaio n. 412, Dir. Autore 1994, 60. Per un quadro completo si veda *International Encyclopedia of Comparative Law*, Part. XIV, chap. 3, n. 117-145, "Exceptions from copyright protection" [1990].

6. Com (97) 628 final, in G.U.C.E. n. C 628, del 10 dicembre 1997. Nell'ambito comunitario quando si parla della "società dell'informazione" si fa riferimento a Internet.

7. "Les Etas membres ont la faculté de prévoir des limitations au droit de reproduction exclusif prévu à l'article 2 (diritto esclusivo di riproduzione) dans les cas suivant: [...] (c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des établissements accessibles au public et qui ne visent aucun avantage économique ou commercial, direct ou indirect."

8. National Museum Director's Conference (NMDC), Museums & Galleries Commission (MGC), Museums Association (MA).

9. Circolare della NMDC del 29 aprile 1999. Tale documento, pubblicato in questo stesso numero della rivista nella sezione eventi, è stato largamente diffuso tra i professionisti museali.

10. Com (97) 628 final, *cit.*, p. 35.

11. Art. 10, "1) Les parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causé de préjudice in-

stifié aux intérêts légitimes de l'auteur. 2) En appliquant la Convention de Berne,

les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont

elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux

où il n'est portée atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causé de préjudi-

ce injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur". Per un commento approfondito si

veda A. Françon, "La conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'au-

teur et de droit voisins" (Genève 2-20 décembre 1996), *Revue Internationale du droit*

*d'auteur*, n. 172, aprile 1997, pp. 3 sgg. specialmente pp. 36 sgg.

